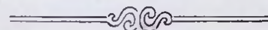




Quante fra voi, madri operaie, sul punto di mettere al mondo una creaturina, avranno sentito il bisogno di un po' di riposo! A quante si sarà dovuto stringere il cuore nel non poter prestare le cure materne al loro bambino neppure nelle prime settimane della sua vita! Ma la inesorabile necessità di contribuire col vostro guadagno al sostentamento della famiglia vi ha ricondotto dopo pochissimi giorni all'officina.

Ebbene, la **Cassa di Maternità** può mettervi in grado di soddisfare a quel bisogno di riposo, a quel santo desiderio di attendere almeno per qualche settimana alla vigilanza della vostra creatura. Per supplire al guadagno che così perdereste, la **Cassa di Maternità**, con un sacrificio da parte vostra di pochi centesimi alla settimana, vi **assicura dopo un anno dall'iscrizione una indennità di trenta lire alla nascita di ogni bambino**. Il contributo che dovete pagare alla Cassa, se avete compito i venti anni, è di annue Lire 9.60, ossia ottanta centesimi al mese. Ma per quelle a cui tale pagamento fosse proprio troppo gravoso la Cassa, almeno per ora, **può ridurlo alla metà**, mettendo l'altra metà (L. 4.80) a carico di un fondo che i nostri concittadini, sempre pronti a favorire ogni opera buona, hanno costituito appunto per aiutarvi ad entrare in questa associazione.

Spose e madri, sforzatevi di fare questo sacrificio per la salute dei vostri bambini e per quella di voi stesse, che è tanto necessaria alla vostra famiglia. Il riposo che potrete godere vi sarà tanto più gradito perchè compensato da un indennizzo che sarà frutto della vostra previdenza. E voi mariti e padri, aiutate in questa savia opera le vostre donne, risparmiate la piccola somma che occorre per iscrivere alla Cassa di Maternità le vostre mogli, che vedrete tornare al lavoro più sane, più forti, più coraggiose.



Estratto dallo Statuto e dal Regolamento

ART. 1° — È instituita in Milano una associazione col titolo di *Cassa di Maternità sezione autonoma del Patronato Infortuni* con sede in *Via S. Paolo 16.*

ART. 2° — Gli scopi della Cassa, che esercita la sua azione *nella città e nella Provincia di Milano* sono:

a) assicurare alle socie effettive, all' epoca di ogni parto, una indennità che permetta loro l' astensione del lavoro professionale per il tempo determinato dall'art. 21.

ART. 9° Il fondo di sussidio è destinato:

a) a facilitare alle socie più bisognose il pagamento della loro quota concorrendovi per un quarto o per la metà;

b) ad assegnare sussidi complementari dell'indennità nel caso previsto dall'art. 22.

ART. 10° — L' associazione comprende soci contribuenti — *a)* perpetui, *b)* triennali — e socie effettive.

Sono socie effettive le donne di qualunque età e condizione che si iscrivono e pagano la quota prescritta facendone domanda su modulo fornito dalla Cassa e presentando il certificato di nascita.

ART. 13° — L' appartenenza all' associazione data dal 1° del mese in cui avvenne l'inscrizione se questa fu fatta nella prima quindicina; in caso diverso dal 1° del mese successivo.

ART. 19° — Nell' occasione di ogni parto (anche per i parti abortivi) la socia effettiva percepisce un'indennità di L. 30.—; purchè *sia trascorso un anno dal giorno dell' inscrizione a quello del parto.*

ART. 21° — *Nei primi venti giorni* successivi al parto la socia dovrà *assolutamente astenersi* dal lavoro professionale ed in genere da ogni lavoro faticoso ed antigie-

nico. — Qualora dai Delegati si constatasse la trascuranza di tale obbligo potrà dal Consiglio Direttivo essere ridotta l'indennità.

ART. 22° — Se le condizioni della puerpera debitamente constatate dai Delegati rendessero indispensabile un riposo maggiore di 30 giorni potrà esserle accordato un sussidio complementare, se però la Cassa abbia fondi disponibili.

ART. 23° — La socia in arretrato di pagamento perde il diritto all' indennità e non lo riacquista pei parti successivi se non un anno dopo dal giorno in cui avrà pagato le quote arretrate.

La quota da pagarsi è commisurata in base all'età della Socia alla data della firma della domanda di inscrizione. Questa data deve esser scritta in tutte lettere.

L'età si computa ad anni interi; le frazioni d'anno eccedenti i sei mesi si computano per un anno; quelle inferiori si trascurano.

La Socia viene considerata morosa ossia in arretrato di pagamento, a termini dell'art. 23 dello Statuto, ***perdendo il diritto all'indennità,*** se non paga la rata mensile nella misura del ***dodicesimo*** della quota annua da lei dovuta, nel corso di ogni mese successivo a quello dell'inizio dell'assicurazione, sino a saldo integrale della propria quota. Tale saldo deve risultare da apposita annotazione nel libretto della Socia.

Quota unica per le socie che desiderassero pagare in una sol volta all'atto dell'inscrizione.

Anni di età all'inscrizione	Importo Quota	Anni di età all'inscrizione	Importo Quota
	Lire		Lire
0	20	17	66
da 1 a 4	30	18	68
» 5 » 7	40	19	70
» 8 » 9	45	da 20 a 24	72
10	50	25	70
11	53	26	65
12	56	27	60
13	58	28	55
14	60	29	50
15	62	da 30 a 34	40
16	64	» 35 » 39	30

Oppure: Quota da pagarsi tutti gli anni

Anni di età all inscrizione	Quota annua	Anni di età all'inscrizione	Quota annua
	Lire		Lire
0	1. 20	14	6. —
da 1 a 4	1. 80	15	6. 60
» 5 » 7	2. 40	16	7. 20
» 8 » 9	3. —	17	7. 80
10	3. 60	18	8 40
11	4. 20	19	9 —
12	4. 80	da 20	
13	5. 40	in avanti	9 60

I pagamenti si possono fare anche a rate mensili.

Le ultime quote di questa tariffa che è indispensabile per garantire la base della Cassa, sono certo elevate e superiori a quanto possono pagare le operaie. Perciò col fondo costituito dai Soci triennali, i quali pagano senza percepire sussidio, **le quote stesse sono di norma attualmente ridotte per le socie effettive al massimo di L. 4.80.**

CASSA DI MATERNITÀ

SEZIONE AUTONOMA DEL PATRONATO INFORTUNI

16, S. Paolo - **MILANO** - S. Paolo, 16



Volete aver mezzo di riposare dopo la nascita del figlio vostro e dargli le cure ch'egli vuole dal vostro amore? — Inscrivetevi alla Cassa di Maternità. — Essa vi assicura con un tenue sacrificio annuo il riposo nel primo mese di puerperio.